

che usiamo arme contra un disarmato , quando senza arme avevamo an- che potuto difenderci ; o quanto alla percossa , se senza percossa , o con leggiera percossa , o con una sola , o col percuotere una ignobile parte della persona del nimico , noi avevamo potuto essere liberi dal pericolo .

66. Ma precipitati dal giusto dolore , o dal calore della quistione , se eccederemo la misura , saremo puniti dalla Legge Aquilia , cioè con pena straordinaria . Se con mala intenzione , eccedendo la misura , uccideremo l'assalitore : saremo puniti dalla Legge Cornelia , cioè con pena capitale . Così ancora chi fu principio della rissa , ha in disfavore la Legge Corne- lia . Chi non fu principio , ha la Legge Aquilia in favore .

67. Questa difesa è contro a chi usa la forza contra di noi , o sia l'as- salitore , o il dispartitore , quando per sua cagione noi rimaniamo impe- diti sì , che la vita nostra sia tirata in pericolo di perderci .

68. Similmente se occorre , ch'io ammazzi il dispartitore , in caso che l'assalitore nell'atto dell'offendermi usi lui per coperta , io non son tenuto per l'omicidio commesso , avendo io fatto questo a mia difesa . Il dispartitore ammazzando qualcuno nella rissa è esente dalla pena ordinaria per lo buono proponimento , col quale s'era mosso .

69. Similmente s'io ammazzassi un'altro in luogo dell'assalitore , farò degno di perdono , per rispetto del principio dell'operazione , al quale tutte le leggi hanno il principale riguardo ; perciocchè buono fu il prin- cipio della mia operazione , veggendosi ch'io dava opera a cosa licita , es- sendo licito il difenderci .

70. Provasi questo con l'esempio di chi pensando d'uccidere una fiera nel tirarle una freccia uccida un passeggiero ; e di chi tirando un sasso percuota casualmente la statua del Principe : perciocchè questi tali merita- no perdono .

71. Ma l'assalitore offendendo altri in cambio di colui , ch'egli assaltò , non è degno di perdono per la regola , che si torce contra di lui ; per- ciocchè egli dava opera a cosa illecita ; onde il principio della sua opera- zione non era buono .

72. Colui usa contra di noi forza illecita , sicchè possiamo di ragione dibatterla , che non ha autorità d'usarla . Il che è foggianto per non es- sere licito il far difesa contra chi ha autorità di usar la forza contra di noi .

73. Quei , che si trovano averla , l'hanno o di ragion civile , come nell'uccidere un ladro notturno ; perciocchè egli non dee difenderci , e quanto farà a sua difesa necessaria non varrà punto in giudizio , quasi che quell'atto clandestino sia indegno del nobile ajuto della natura , dalla quale nelle difese pullula il seme del valore .

74. O che hanno essa autorità dalla ragione statutaria , come nel caso d'un bandito , il quale noi possiamo ammazzare senza incorrere in pena alcuna , perciocchè essendo egli per la sua mala vita escluso dal com- merzio degli uomini , ed essendo l'uomo per natura sua animale buo-